

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4771

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LORETI, TRUZZI, AVERARDI, ABATE, CERUTI CARLO,
DE LEONARDIS, DI VAGNO, IMPERIALE, PELLICANI,
SCARASCIA MUGNOZZA**

Presentata il 16 gennaio 1968

Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che nella colonia miglioritaria, tra le altre clausole costanti, vi è quella secondo cui il concedente conferisce un fondo privo di dotazioni arboree o arbustive, che viene peraltro destinato all'impianto di dette colture ad opera del colono.

È noto altresì che su tale elemento dell'anzidetto contratto atipico (concessione di nudo terreno) sono insorte controversie giudiziarie in ordine al riparto.

Da parte dei coloni legittimamente si mira ad ottenere l'applicazione, nella specie, delle norme di cui all'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, anche in relazione all'articolo 13 della legge medesima.

Al riguardo in sede giudiziaria si sono prospettate le due tesi seguenti:

1) viene da un lato sostenuto che la qualifica di nudo terreno debba essere riferita al momento iniziale del rapporto poiché è in tale momento che si esaurisce l'atto del « conferimento » che rappresenta la prestazione del concedente;

2) dall'altro lato si obietta che detta qualifica deve permanere nel corso dello svolgimento del rapporto e pertanto, qualora, per la sua destinazione, il fondo fosse divenuto diverso a seguito di impianti arborei o arbustivi (anche se ad opera del colono) il rapporto ricadrebbe sotto la disciplina di cui all'articolo 10 della legge stessa.

È evidente che quest'ultima tesi non può non sollevare dubbi sulla legittimità ed equi-

tà della conclusione; e ciò soprattutto se si considera: *a)* che l'attribuzione al colono di quota di riparto di maggior favore va giustificata e correlata con il minor apporto dato dal concedente che ha conferito un nudo terreno; *b)* che detta situazione, per il contenuto economico del rapporto, è identica a quella in cui la dotazione colturale sia stata effettuata nel corso di svolgimento del rapporto dal colono: la circostanza, anzi, in quanto comporta il maggior onere a carico di questo ultimo, non può giustificare in alcun modo l'esclusione dell'applicazione delle norme dell'articolo 9.

In sostanza, non si spiegherebbe perché il colono che abbia lasciato il fondo nello stato iniziale di nudo terreno debba ottenere condizioni di maggior favore rispetto al colono che si è invece accollato l'onere di investimenti produttivi, aumentando in tal modo sia il valore intrinseco del fondo « a totale profitto del concedente » sia la redditività dello stesso « a parziale profitto del concedente ».

In conclusione, ad evitare che venga a permanere una situazione di sperequazione ingiustificata nei confronti dei rapporti di colonia miglioritaria, che attualmente non appaiono efficacemente protetti dalle disposizioni di legge per una interpretazione divergente da quella voluta, diviene necessaria la presente proposta di legge di interpretazione autentica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, si applicano anche ai rapporti di colonia parziaria migliorataria che non ricadono sotto la disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e successive integrazioni.